

- (6) È opportuno approvare la metodologia di prova per determinare i risparmi di CO₂ derivanti dai tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie.
- (7) Al fine di determinare i risparmi di CO₂ generati da un tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie, è necessario definire il veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che il veicolo di riferimento debba essere una variante identica sotto tutti gli aspetti al veicolo dotato dell'innovazione ecocompatibile, tranne per il tetto fotovoltaico e, se del caso, per la batteria supplementare e altre apparecchiature apposite per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio.
- (8) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 725/2011 è necessario dimostrare che il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie è un elemento imprescindibile per l'efficiente funzionamento del veicolo. Ciò significa che l'energia generata dal tetto fotovoltaico non dovrebbe, per esempio, essere utilizzata esclusivamente per alimentare un apparecchio destinato a migliorare il comfort.
- (9) Al fine di garantire una più ampia diffusione dei tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie negli autoveicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di richiedere, mediante un'unica domanda di certificazione, la certificazione dei risparmi di CO₂ ottenuti utilizzando diversi sistemi di tetti fotovoltaici. È pertanto opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quei sistemi di tetti fotovoltaici che offrono la maggiore efficienza.
- (10) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, dovrebbe essere specificato il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione

Il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie quale descritto nella domanda di a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO₂

1. Il costruttore può chiedere la certificazione dei risparmi di CO₂ ottenuti con un tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie destinato ad essere utilizzato in veicoli di categoria M₁ con motore a combustione convenzionale che comprende tutti gli elementi seguenti:

- a) un tetto fotovoltaico;
- b) un apparecchio per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio;
- c) una capacità di stoccaggio apposita.

2. La massa totale di tali componenti è verificata e confermata in una relazione redatta da un organismo indipendente e certificato.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO₂

1. La riduzione delle emissioni di CO₂ derivante dall'uso di tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

